

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Iperammortamento e giuramento “tardivo” della perizia***

di **Fabio Landuzzi**

La **Circolare n. 4 del 2018 di Assonime** affronta il caso in cui, a fronte di **investimenti** effettuati per beni **entrati in funzione nel 2017**, aventi caratteristiche tecniche compatibili con il beneficio dell'**iperammortamento** e di **costo superiore a 500 mila Euro**, l'impresa abbia potuto acquisire la relativa e necessaria **perizia tecnica “giurata”** (ex [articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#)) da parte del professionista abilitato solamente **nel 2018**.

La questione trae origine dal fatto che, malgrado la **norma istitutiva** dell'agevolazione in oggetto **non disponga un termine tassativo** riguardo all'entrata in possesso da parte dell'impresa della suddetta documentazione (la perizia giurata), la **Relazione illustrativa** del provvedimento di legge prevede che detto termine corrisponda al **31 dicembre 2017**.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 152/E/2017](#), ha fornito una **apertura interpretativa** riguardante i casi in cui si fossero riscontrate **oggettive difficoltà** nel completamento di questo *iter* entro la suddetta data.

L'Amministrazione, pur confermando il rispetto del termine generale del 31 dicembre 2017 per la **verifica peritale** delle **caratteristiche tecniche dei beni** oggetto di investimento e della loro **interconnessione**, ha precisato che il **giuramento** della perizia può avvenire anche nei **primi giorni del 2018**, seppur il professionista debba comunque consegnare, **entro il 31 dicembre 2017**, una **perizia asseverata** circa la certezza e la veridicità dei contenuti.

Con questa apertura, quindi, l'Amministrazione ha voluto risolvere i casi in cui la **perizia** sia stata **completata, asseverata e consegnata** all'impresa **prima del 31 dicembre 2017**, ma il cui **giuramento** sia avvenuto **all'inizio del 2018**.

Questa apertura, osserva Assonime, non copre però il **caso** in cui, per via di difficoltà tecniche nel completamento della propria attività, il professionista ultimi la perizia tecnica solamente nel corso del 2018, così che **entro il 2017** non sia stato in grado non solo di prestare il giuramento sulla perizia, ma neppure di **consegnare all'impresa la perizia asseverata**.

**Cosa accade in queste situazioni?** Da tale ritardo nel completamento e giuramento della perizia può forse discendere la perdita del diritto all'iperammortamento da parte dell'impresa?

Nella propria Circolare n. 4/2017 **Assonime** fornisce una lucida disamina del caso di specie giungendo a questa conclusione:

- la **norma istitutiva** dell'iperammortamento, come detto, **non pone alcun termine** di ultimazione e consegna della documentazione in questione; il termine del 31 dicembre 2017 è posto solo dalla Relazione illustrativa. Va da sé che, già questo fatto, porta a dover **escludere** che il mancato rispetto del termine possa tradursi nella **perdita del diritto alla agevolazione**.
- l'**iperammortamento** spetta, al sussistere delle caratteristiche tecniche del bene, una volta che **l'investimento è effettuato**, è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura ed è **entrato in funzione**: l'entrata in funzione è determinante in quanto l'agevolazione si sostanzia in un potenziamento dell'ammortamento, così che potrà essere fruita solo una volta che sarà partito il processo di ammortamento dell'investimento.
- l'interconnessione è quindi l'elemento qualificante dell'iperammortamento; se, e fino a quando, il bene non è interconnesso, ma è comunque entrato in funzione, l'impresa potrà fruire del **superammortamento**, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate ([circolare AdE 4/E/2017](#)).
- se l'interconnessione può avvenire in un momento successivo, senza far venire meno il diritto all'iperammortamento, ma determinandone solo uno **slittamento in avanti** della sua fruizione, allora lo stesso – conclude Assonime – deve potersi affermare nel **caso di tardiva produzione della perizia** tecnica asseverata e giurata: in altre parole, in questa circostanza, l'impresa **non si vede pregiudicato il diritto all'iperammortamento**, dovendo subire **solo la posticipazione** del periodo a partire dal quale essa potrà fruirne (che, nel caso in cui entrata in funzione, interconnessione del bene, asseverazione e giuramento della perizia si concludono nel 2018, sarà appunto tale anno).

La **quota di iperammortamento non fruita** per il primo anno di entrata in funzione del bene, conclude Assonime, sarà **recuperata ripartendola durante il restante periodo di ammortamento** del cespite, come si trae dalla [Circolare del Mise n. 547750 del 2017](#).

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)